

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Modifica Decreto del Commissario ad Acta n. U00056 del 12 luglio 2010 concernente "Rete dell'Assistenza Perinatale".

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 1.12.2014 l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21.3.2013;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26 novembre 2014 avente ad oggetto "Rettifica DCA n. U00368/2014 avente ad oggetto "Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00056 del 12 luglio 2010 concernente "Rete dell'Assistenza Perinatale";

CONSIDERATO che al punto 1.1.10.5 del documento, parte integrante del DCA U00056/2010 viene preso in esame lo S.T.E.N., e nello specifico al punto 2.2.2 viene indicato che l'elisoccorso non può essere utilizzato per il trasporto neonatale nell'area regionale;

CONSIDERATO che, in Italia, dalla recente indagine condotta dal Gruppo di Studio sul Trasporto Neonatale della Società Italiana di Neonatologia sull'attività dei 44 centri S.T.E.N. attivi, è emerso che alcune regioni (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna) utilizzano l'elisoccorso per i trasferimenti neonatali, limitandolo a specifiche condizioni cliniche e oro-geografiche;

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

RITENUTO, quindi, opportuno nella Regione Lazio avvalersi dell'impiego aggiuntivo e non sostitutivo dell'eliambulanza per particolari condizioni cliniche del neonato e solo per i centri trasferenti che distano più di un'ora di percorso effettuato con autoambulanza dalla T.I.N. (Terapia Intensiva Neonatale) di ricovero, al fine di ridurre il tempo totale di impegno dello S.T.E.N. e di garantire tempi più rapidi di ricovero presso la T.I.N.;

CONSIDERATO che l'utilizzo dell'eliambulanza è elettivamente indicato per il trasferimento di neonati provenienti dalle isole pontine o da aree non raggiungibili dall'ambulanza a causa di una possibile limitazione o di una interruzione della percorribilità stradale;

CONSIDERATO che l'idoneità all'attività di volo degli operatori sanitari dovrà essere rilasciata al personale sanitario dello S.T.E.N., utilizzato nel trasposto in eliambulanza, secondo le procedure già in essere per gli equipaggi sanitari dell'elisoccorso;

RITENUTO, quindi, di dover modificare il DCA n. U00056/2010 autorizzando l'uso dell'elisoccorso per il trasporto neonatale nell'area regionale in presenza di particolari condizioni;

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di modificare il DCA n. U00056/2010 autorizzando l'uso dell'elisoccorso per il trasporto neonatale nell'area regionale in presenza delle sotto indicate specifiche condizioni, utilizzando personale dello S.T.E.N. risultato idoneo all'attività sanitaria di volo.

L'impiego aggiuntivo e non sostitutivo dell'eliambulanza deve essere utilizzato in presenza di particolari condizioni cliniche del neonato e solo per i centri trasferenti che distano più di un'ora di percorso con autoambulanza dalla T.I.N. di ricovero, al fine di ridurre il tempo totale di impegno dello S.T.E.N. e di garantire tempi più rapidi di ricovero presso la T.I.N.

L'utilizzo dell'eliambulanza è elettivamente indicato per il trasferimento di neonati provenienti dalle isole pontine o da aree non raggiungibili dall'ambulanza a causa di una possibile limitazione o di una interruzione della percorribilità stradale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione.

25 GEN. 2016

Roma, li

Nicola Zingaretti

